

La situazione della psicanalisi in Italia

Con la legge 18.2.1989, n. 56 (*Ordinamento della professione di psicologo*, meglio conosciuta come «legge Ossicini») il Parlamento italiano ha disciplinato per la prima volta l'attività di psicologo, all'art. 2 ha stabilito che per esercitare tale professione è necessario avere conseguito l'abilitazione in psicologia, mediante il superamento di un esame di Stato e l'iscrizione nell'apposito albo professionale, e ha disposto che sono ammessi all'esame i laureati in psicologia che abbiano effettuato un tirocinio pratico.

La stessa legge ha disciplinato anche l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, la quale non si limita, come quella dello psicologo, all'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico (come dichiarato all'art. 1), ma ha una funzione più propriamente curativa, essendo rivolta alla rimozione di disturbi mentali, emotivi o comportamentali. Di conseguenza, si richiede una particolare e più complessa specializzazione.

Per questa ragione, l'art. 3 ha subordinato l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina, mediante corsi di specializzazione quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti.

In questo quadro la psicanalisi rappresenta un *tertium genus*, dotata di natura e finalità del tutto proprie che la contraddistinguono e la differenziano rispetto alle altre.

L'attività analitica è definibile come teoria dell'inconscio volta all'indagine di quei fenomeni dell'elaborazione mentale che risiedono al di fuori della sfera della coscienza attraverso l'analisi delle associazioni libere, degli atti mancati e dei sogni del paziente.

Nessun intento strettamente terapeutico è proprio di questa disciplina: non vi è alcun comando o influenzamento da parte del professionista, né alcuna diagnosi e tantomeno la proposta di modelli comportamentali.

Lo scenario della cura psicoanalitica prevede il paziente steso sul divano e l'analista seduto alle sue spalle in silenzioso ascolto, in un atteggiamento di astinenza e di neutralità. L'intento propriamente curativo, tipico di ogni terapia, manca del tutto.

Quanto poi alla formazione professionale, l'atteggiamento della psicoanalisi rispetto alla selezione dei candidati è stato sin dal principio di grande rigore: magari dopo la laurea, l'aspirante analista entra in analisi, frequenta corsi teorici e clinici in un ente di psicoanalisi e svolge attività clinica previa

un'analisi di controllo che avviene per un tempo adeguato. Lacan istituì a suo tempo per gli AME la prassi della *passee*.

L'evidente diversità strutturale esistente tra le professioni di psicoanalista, di psicologo e di psicoterapeuta ha indotto il legislatore ad omettere, scientemente, di regolamentare la psicoanalisi all'interno della legge n. 56/1989 (e tantomeno in qualsiasi altro testo legislativo).

Che si tratti di una scelta voluta e non frutto di trascuratezza è testimoniato anche dai lavori preparatori: nel progetto di legge era presente un richiamo alle psicoterapie ad orientamento analitico, ma tale riferimento – dopo un approfondito dibattito parlamentare – è stato poi espunto dal testo definitivo.

Quindi se lo Stato avesse voluto regolamentare la psicoanalisi attraverso la legge 56/89 che disciplina la professione di psicologo, lo avrebbe fatto espressamente. Vi è invece negli atti parlamentari dell'epoca una ricca documentazione che attesta esattamente l'opposto.

Lo Stato non si è "dimenticato" di regolamentare la psicoanalisi ma ha fatto la scelta (dietro pressione delle maggiori società e associazioni psicoanalitiche dell'epoca) di non regolamentarla.

Questa era anche l'interpretazione molto compatta della magistratura riscontrabile attraverso le molte sentenze in tal senso:

- *Corte Costituzionale, sentenza n. 74/95 - Dirime una questione fiscale che verrà utilizzata a favore dell'autonomia della psicoanalisi per la deducibilità delle spese*
- *Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 9089/95 - Assoluzione per un abuso di professione medica in ambito oculistico ma usata dal Giudice Pergola nel 2003 per l'assoluzione di uno psicoanalista*
- *Tribunale di Brescia, sentenza 19/01/2001 n. 148 - Assoluzione*
- *Tribunale di Pordenone, sentenza 17/07/2003 n. 2273/02 RG GIP - Assoluzione*
- *Tribunale di Pordenone, sentenza n. 2273/02 RG GIP - Archiviazione*
- *Tribunale di Firenze, sentenza 31/10/2003 n. 4798/03 - Assoluzione*
- *Tribunale di Messina, sentenza 25/11/2003 n. 2450/03 - Assoluzione*
- *Tribunale di Pistoia, sentenza 2005 n. 429/05 - Assoluzione*
- *Tribunale di Parma (sez. Fidenza), sentenza 23/03/2005 n. 86/05 - Assoluzione*
- *Tribunale Ordinario di Trieste, sentenza 01/12/2006 n. 544 - Assoluzione*

sino alla smentita della sentenza di Cassazione:

- *Corte d'Appello di Bologna 2010 - condanna*
- *Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 11/4/2011 n. 1440 - Condanna*

La giurisprudenza, attraverso una sentenza di Cassazione (n. 14408 del 11 aprile 2011), ha cambiato corso e, se sino a qualche anno fa in diverse sentenze la psicoanalisi veniva considerata una professione non regolamentata per l'esercizio della quale lo Stato nulla avrebbe potuto imporre, oggi non è più così.

La Cassazione giunge così a affermare infatti in sostanza che la psicoanalisi è una psicoterapia, una delle molte possibili.

La storia è questa:

Nel 2008 l'Ordine Psicologi Emilia Romagna denunciò per abuso una collega per pratica abusiva della professione di psicologo e psicoterapeuta. In un primo momento il Tribunale di Ravenna assolse la persona, successivamente – nel 2010 – la Corte di Appello di Bologna dichiarò invece l'imputata colpevole del reato ascrittale.

La collega decise di ricorrere quindi in Cassazione affermando in sintesi che la psicoanalisi non ha nulla a che fare con psicologia o psicoterapia, e che quindi non ha motivo di sussistere nessun reato. Ed è proprio su questo ultimo passaggio che la Cassazione si esprime:

“ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p., l'esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all'interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicoanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali.”

Ed ancora:

“Né può ritenersi che il metodo “del colloquio” non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente all'accennata psicoanalisi, rappresenti un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica”

Quindi non solo la psicanalisi è pur sempre una psicoterapia, ma anche il "colloquio" può rientrare in una vera e propria forma di terapia che, se declinata e diretta alla guarigione, è da inquadrarsi nell'ambito regolamentato da legge!

La sentenza in questione è quindi un momento capitale per la storia della psicanalisi in Italia; è quella con cui – dopo una serie innumerevole di tentativi avvenuti negli anni precedenti – grazie alla connivenza ignorante di un giudice è avvenuto che un tribunale della Repubblica sentenziasse in merito a questioni scientifiche che non dovrebbero essere ritenute compito di nessun giudice.

Il Tribunale in questione nominò come suo consulente il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte che si trovò così arbitro di una sentenza nella quale egli stesso era implicato come parte in causa; ciò in un vero conflitto di interessi che fu possibile appunto con la totale connivenza del Tribunale.

Il giudice – interprete della legge dello Stato – dovrebbe limitarsi a farne applicare il dettato, mentre i giudici italiani da molto tempo oramai si vanno sostituendo all'attività del Parlamento della Repubblica in forza di un discredito che molto spesso essi stessi hanno contribuito a costruire.

Di fatto in questo nostro caso possiamo a ragione sostenere che un giudice si è sostituito al volere del Parlamento, che è, e resta, l'unica espressione di rappresentanza del popolo italiano, al quale solo la nostra Costituzione attribuisce il diritto sacrosanto al Potere della Repubblica.

In questo atto di sostituzione di poteri avvenne che il Tribunale si trovò invece a sentenziare su cosa sia la psicanalisi, cosa e questione che pensiamo davvero non sia di pertinenza di un tribunale. Di fatto il giudice si trovò a emettere una sentenza su questioni teoriche tutt'ora oggetto di ricerca e approfondimento giungendo a stabilire anche le modalità con le quali avverrebbe la terapia della psicanalisi.

La psicanalisi non può essere definita attraverso la propria terapia: essa non è una terapia, ma ha, al suo interno e come parte propria, una dimensione di terapia che, in quanto tale, non può in alcun modo esserne resa autonoma, salvo rassegnarsi a perdere tanto la propria pregnanza teorica quanto la propria dimensione sperimentale.

La specificità della terapia psicanalitica consiste soprattutto nel costituire il dispositivo sperimentale ed esperienziale di verifica della teoria.

Ciò distingue la terapia psicanalitica da ogni altra forma di psicoterapia oggi esistente in quanto è nell'esperienza di quel percorso che può avvenire una nuova dimensione vitale dell'analizzante, ma in tale percorso nulla vi deve essere di prefissato o prestabilito, nulla di attinente alla volontà di una normalizzazione del desiderio dell'analizzante.

Ne consegue che lo psicanalista non è uno psicoterapeuta ma, in quanto ricercatore e solo in quanto tale, può giungere a effetti di terapia.

La pratica dell'analisi non può, in nessun suo punto, essere emancipata dalla ricerca in quanto proprio quest'ultima costituisce la giustificazione fondamentale del suo esercizio. Così, la formazione dell'analista non può che essere una formazione assolutamente specifica, dunque essenzialmente non medica né psicologica, né altro.

Formare uno psicanalista non vuol dire affatto formare un medico o uno psicologo e poi insegnargli a praticare la terapia analitica. Questo innanzitutto per il fatto capitale che gli ambiti del sapere che costituiscono materie di apprendimento per lo psicanalista non coincidono con quelli che stanno alla base della formazione medica o psicologica.

In Italia però si è fatta strada un'opera di adeguamento all'idea di una psicanalisi medicalizzata proprio attraverso i molti che l'hanno trasportata nella psicoterapia costruendo *Scuole di formazione per psicoterapeuti con indirizzo psicanalitico*, ovvero adeguandola del tutto a essere solo e unicamente una terapia.

Pensiamo che da questo errore passi l'assassinio della psicanalisi in quanto di qui vien fatto passare il confronto con la presunzione di dimostrazione scientifica, che oggi è il terreno del cognitivismo e del comportamentismo attraverso la statistica e l'economicità del trattamento, che sono a loro volta gli unici interessi propri allo Stato contemporaneo.